



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Decreto 7 novembre 2012

**Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario – Periodo di commercializzazione 2012/2013.**

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli e in particolare l'articolo 72, paragrafo 2, che, per la gestione delle quote nel settore del latte, lascia allo Stato Membro la facoltà di decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

VISTA la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) del 22 luglio 2009, concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;

VISTO il regolamento (UE) n. 261, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, con particolare riguardo ai consideranda 1 e 2 che esplicano la finalità di rafforzare la competitività del settore e di contrastare la caduta della domanda, che ha determinato riflessi negativi sui produttori di latte nell'ambito dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 21 settembre 2010), recante l'inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che, al comma 2 dell'articolo 1, prevede le modalità per disporre, in ragione della situazione del mercato del latte, la proroga della citata inapplicabilità;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2011) con il quale sono state prorogate le misure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 per la campagna 2011/2012;

CONSIDERATO che, per favorire una graduale uscita dal regime delle quote latte e tenuto conto dell'incertezza degli sviluppi della situazione di mercato del settore lattiero-caseario, è opportuno disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale, anche nel caso in cui non raggiungono il prescritto livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;

CONSIDERATO altresì che la situazione di mercato è caratterizzata dalla diminuzione dei prezzi di taluni prodotti particolarmente rappresentativi per il settore lattiero caseario nazionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di prorogare le misure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 anche per la campagna 2012/2013, precisando che, in adesione al parere espresso dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, la deroga al regime ordinario non si applica ai soggetti che abbiano usufruito di tali misure nelle precedenti due campagne;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;

**DECRETA:**

Art. 1

1. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010, citato in premessa, sono prorogate per il periodo di commercializzazione 2012/2013.
2. La proroga delle misure indicate al comma 1 non si applica ai soggetti che ne abbiano usufruito nelle precedenti due campagne.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

IL MINISTRO